

TRIBUNALE DI BARI

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

letti gli atti di causa e sciolta la riserva che precede;

vista, in particolare, l'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c.;

ritenuta non fondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 co. 2, terzo periodo, c.p.c. poiché l'opposizione è stata proposta prima che venisse disposta la vendita ex art. 569 c.p.c.;

rilevato che l'opponente ha dedotto l'usurarietà delle condizioni economiche di cui al mutuo fondiario del 4.3.2003 e di cui all'atto di rinegoziazione di detto mutuo del 16.12.2010;

ritenuto che al fine di valutare la sussistenza del diritto a procedere all'esecuzione occorre avere riguardo al secondo atto negoziale, avente un autonomo piano di ammortamento relativo al pagamento della debitoria residua rispetto al primo atto negoziale;

considerato che, come risulta dalla consulenza di parte in atti, non contestata sul punto, alla data della stipula dell'atto di rinegoziazione del 16.12.2010 il tasso corrispettivo era pari al 3,808%, sicché l'interesse di mora (pattuito in un punto in più rispetto al tasso corrispettivo), al momento della pattuizione, era pari al 4,808%, superiore al tasso soglia del periodo pari al 3,90%;

ritenuto che, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità e stando all'orientamento di questa Sezione, l'interesse di mora va calcolato al fine del superamento del tasso soglia e nel caso di superamento non è dovuto alcun interesse (da ultimo, Cass. 23192/17), sicché quanto pagato dal mutuatario va imputato integralmente al capitale da restituire;

considerato che al momento della comunicazione della risoluzione del contratto, avvenuto con missiva della banca del 24.1.2014 (coincidente con la 36° rata scaduta), in base al piano di ammortamento, la sorte capitale che il mutuatario avrebbe dovuto pagare era pari ad € 24.416,00, ed il mutuatario ha corrisposto, pagando fino alla 27° rata, la maggior somma di € 33.923,31 (v. tabella 2 della consulenza in atti), sicché la morosità non sussisteva quando la banca ha comunicato la risoluzione contrattuale;

ritenuto pertanto che nella specie sussistano gravi motivi ex art. 624 c.p.c. per sospendere l'esecuzione, stante la serietà delle questioni sollevate con l'opposizione (cfr. Cass. n. 7413/1997);

ritenuto infatti che il difetto del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore procedente sia originario (attesa la nullità *ab origine* della clausola usuraria e difettando dall'inizio la



sussistenza del credito), sicché tale difetto originario è di ostacolo alla prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso dei creditori intervenuti (S.U. 61/2014);

ritenuto, in conformità a quanto sostenuto dalla Suprema Corte, che nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito (Cass. 22033/2011);

ritenuto che le spese di giudizio debbano seguire la soccombenza e debbano essere liquidate così come in dispositivo sulla base dei parametri professionali medi di cui al d.m. 55/2014 per le cause di valore tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, esclusa la fase istruttoria;

p.q.m.

- sospende la procedura esecutiva;
- condanna il Banco di Credito Cooperativo al pagamento delle spese processuali in favore del & C. snc che liquida in euro 2.632,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, e rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
- assegna alla parte interessata termine perentorio di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione della causa al ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà.

Si comunichi.

Bari, il 24.10.2017.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 24/10/2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr. Massimiliano Dafina

Il Giudice

Dr. Michele De Palma